

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 5 MARZO 1968

(174^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Autorizzazione a vendere alla " Rumianca " — Società per azioni con sede in Torino — di due ex stabilimenti chimici militari di proprietà dello Stato, siti rispettivamente in Pieve Vergonte (Novara) e Carrara » (2363) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 3223, 3229, 3230
ARTOM	3227
BERTOLI	3225, 3229, 3230
CENINI	3227
COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	3228, 3229, 3230
GIGLIOTTI	3226, 3227, 3229
LO GIUDICE	3226
MAIER, <i>relatore</i>	3224, 3225, 3227, 3230
MASCIALE	3226, 3230
TRABUCCHI	3229, 3230

« Interpretazione autentica dell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959, recante norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria » (2385) (D'iniziativa del deputato Iozzelli) (Appro-

vato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 3230, 3231
COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	3231
PELLEGRINO	3230
SALARI, <i>relatore</i>	3230

« Integrazione del Fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 » (2730) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e del disegno di legge dei deputati Belci e Bologna) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	3246, 3247
BRACCESI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	3247

« Adeguamento dei termini legali a favore delle imprese colpite dall'alluvione e dalle mareggiate dell'autunno 1966 » (2741) (D'iniziativa dei deputati Vedovato ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	3231, 3232
ARTOM	3231

« Aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro » (2759) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 3240, 3241, 3242, 3245
ARTOM	3241, 3242, 3245
BERTOLI	3245
BRACCESI, Sottosegretario di Stato per il tesoro	3241, 3245
FRANZA	3241

« Interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, e modificazioni all'articolo 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1228 » (2765) (D'iniziativa del deputato Bima) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE, relatore	3242, 3244
BERTOLI	3244
COLOMBO, Sottosegretario di Stato per le finanze	3244
CUZARI	3244
TRABUCCHI	3244

« Norme per l'adeguamento dei servizi della Zecca alle esigenze della monetazione » (2776) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE, relatore	3232, 3234, 3235
ARTOM	3234
BRACCESI, Sottosegretario di Stato per il tesoro	3233, 3234, 3235
MAIER	3234
MASCIALE	3234
PELLEGRINO	3233, 3234

« Integrazione del conferimento statale al Fondo di riserva speciale dell'ISVEIMER e dell'IRFIS » (2791) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	3222
BERTOLI	3222
BRACCESI, Sottosegretario di Stato per il tesoro	3222
PECORARO, relatore	3222, 3223

La seduta è aperta alle ore 10,55.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Bonacina, Bosso, Cenini, Cuzari, Franza, Gliotti, Lo Giudice, Magliano Terenzio, Maier, Martinelli, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Salari, Salerni e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bertone e Roda sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Angelilli e Masciale.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Vittorino Colombo e per il tesoro Braccesi.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Integrazione del conferimento statale al Fondo di riserva speciale dell'ISVEIMER e dell'IRFIS » (2791)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione del conferimento statale al Fondo di riserva speciale dell'ISVEIMER e dell'IRFIS ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

PECORARO, relatore. Desidero esprimere un ringraziamento al ministro Colombo per aver dato esecuzione all'impegno che aveva preso, sollecitato da un ordine del giorno votato all'unanimità dalla Commissione. Questa unanimità mi fa pensare fondatamente che la Commissione non esiterà a votare i tre articoli del disegno di legge nel quale vengono reintegrati gli stanziamenti a favore dei fondi dell'IRFIS e dell'ISVEIMER, rispettivamente per lire 5 miliardi e lire 3 miliardi.

BERTOLI. Il nostro Gruppo si dichiara favorevole.

BRACCESI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Ringrazio i colleghi dell'apprezzamento favorevole e raccomando loro di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata, per l'anno 1968, la spesa complessiva di lire 8 miliardi per l'integrazione dei conferimenti statali, di cui all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1968, n. 50, in favore dei seguenti Istituti di credito per gli importi per ciascuno di essi indicati:

ISVEIMER L. 3 miliardi
IRFIS » 5 miliardi

(È approvato).

Art. 2.

Il ricavo dell'emissione di Buoni del Tesoro poliennali da conferire, a termine dell'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1242, al Fondo costituito con l'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è aumentato, per l'anno 1968, da lire 194 miliardi a lire 202 miliardi netti.

Restano ferme, ai fini dell'ulteriore emissione di cui al precedente comma, le disposizioni contenute nel secondo comma del citato articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge per l'anno 1968 si provvede mediante le disponibilità del Fondo costituito con l'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84 e successive modificazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

P E C O R A R O , *relatore*. I colleghi siciliani ringraziano la Commissione per la grande sollecitudine, che consentirà la tempestiva trasmissione del disegno di legge alla Camera.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere alla " Rumianca " — Società per azioni con sede in Torino — i due ex stabilimenti chimici militari di proprietà dello Stato, siti rispettivamente in Pieve Vergonte (Novara) e Carrara » (2363)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere alla " Rumianca " — Società per azioni con sede in Torino — i due ex stabilimenti chimici militari di proprietà dello Stato, siti rispettivamente in Pieve Vergonte (Novara) e Carrara ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

È autorizzata la vendita a trattativa privata, in favore della Rumianca, Società per azioni con sede in Torino, dei due ex stabilimenti chimici militari di proprietà dello Stato, siti rispettivamente in Pieve Vergonte (Novara) e Carrara, nonché dei relativi macchinari e materiali (compreso il mercurio in dotazione originaria), con contestuale definizione transattiva di tutti i rapporti derivanti dalla costruzione e successiva occupazione dei due compendi e con rinuncia, da parte della Rumianca, ad ogni eventuale pretesa o rivendicazione derivante dalla costruzione degli stabilimenti e dall'esecuzione dei contratti di affidamento della gestione o da fatti sopravvenuti connessi alle pattuizioni contrattuali.

La vendita sarà effettuata verso pagamento allo Stato del corrispettivo di lire 319.145.900 (costituito per lire 254.271.600 dal prezzo di vendita e per lire 64.874.300 dalle indennità di occupazione), da maggiorarsi della somma corrispondente al prez-

zo del mercurio, nell'importo che verrà determinato al momento della stipula del formale contratto di trasferimento.

Il suddetto contratto sarà approvato con decreto del Ministro delle finanze.

M A I E R, *relatore*. Nel 1940 l'Amministrazione militare affidò alla Società per azioni Rumianca l'incarico di costruire due stabilimenti di aggressivi chimici, dotati di tutti i necessari impianti, su aree da acquistare dalla stessa società, uno in Carrara ed uno a Pieve Vergonte (Novara).

Secondo i contratti n. 663 e n. 664, stipulati il 3 maggio 1940, alla data di accettazione del collaudo, avvenuto ai primi del 1943, la gestione dei complessi fu affidata alla Rumianca per un periodo di nove anni, restando a carico della società stessa le spese generali necessarie al funzionamento degli impianti (acquedotti, allacciamenti idrici, allacciamenti elettrici, produzione vapore e rete di distribuzione, raccordi ferroviari, uffici, impianti sussidiari, eccetera).

È subito da osservare che i complessi furono costruiti nell'immediata adiacenza di quelli già esistenti di proprietà della Rumianca, ed oggi sono addirittura interclusi dalla confinante proprietà ed usufruiscono dei servizi generali di proprietà della Rumianca stessa.

Per tale motivo impropriamente si parla nel titolo del disegno di legge di stabilimenti, perchè essi non possono in alcun modo essere suscettibili di utilizzazione economica a sè stante, mancando dei servizi generali, che, ovviamente, la Rumianca non può essere obbligata a fornire ad alcuno, neppure allo Stato.

Quindi più propriamente deve parlarsi di impianti, e per il motivo esposto è da escludere la convenienza per lo Stato di mantenere la proprietà, mentre non sarebbe possibile la vendita ad asta pubblica, trattandosi, come già detto, di complessi non suscettibili di autonoma utilizzazione economica.

Pertanto l'unico acquirente che può avere un interesse all'acquisto e che può corrispondere allo Stato un maggior prezzo è la società Rumianca: la quale del resto, qualora gli impianti in parola fossero destinati di-

versamente, avrebbe diritto ad essere soddisfatta di crediti vantabili verso lo Stato a norma degli articoli 1150 e 936 del Codice civile, per le nuove costruzioni effettuate sui compendi.

Gli impianti all'epoca della loro realizzazione costarono lire 81.500.000 quello di Pieve Vergonte, e lire 85.000.000 quello di Apuania; costo di costruzione che fu rimborsato all'atto del collaudo, rispettivamente il 20 aprile 1943 ed il 16 febbraio 1943.

Gli impianti furono utilizzati per lo scopo cui erano destinati fino alla data dell'armistizio del 1943, trattandosi di attività interdette dalle convenzioni internazionali (produzione di aggressivi chimici) ed anche perchè il complesso di Pieve Vergonte aveva subito ingenti danni di guerra, mentre quello di Apuania era stato totalmente distrutto.

Permanendo il contratto novennale per la gestione degli impianti, la Rumianca chiese ed ottenne dall'autorità militare l'autorizzazione a destinare i complessi a fini diversi. A Pieve Vergonte, a decorrere dal 1946, venne utilizzato solo l'impianto di clorosoda, mentre a decorrere dal 20 aprile 1952 e fino all'aprile 1961, venne utilizzato anche il reparto dell'acido formico.

Ad Apuania, nel corso del 1946-47, venne ricostruito, a totale spesa della Società, l'impianto di elettrolisi, che entrò in funzione dal 1947.

Nello stesso anno 1947 ebbe inizio, per conto della società, l'entrata in funzione del rinnovato impianto di anidride arseniosa, produzione che cessò nel 1949 perchè anti-economica. Nel 1947 furono aperti anche altri impianti.

Le spese sostenute dalla società per tali lavori nel periodo suddetto furono di circa un miliardo di lire, di cui 400 milioni circa per costruzioni murarie e macchinari ed il rimanente per il rinnovo di attrezzature di rapido deterioramento. A tali spese, la maggior parte delle quali si riferisce ad Apuania, la società fu costretta, anche perchè fu obbligata all'assunzione in detta località di 147 operai. Questa successivamente fu costretta a tenere oltre 200 operai in eccedenza sulle possibilità lavorative.

Altri manufatti sono stati realizzati, a cura e spese della società, anche successivamente alla scadenza della gestione, avvenuta nel 1952, e precisamente è stato effettuato l'ampliamento dei reparti di acido solforico e di elettrolisi esistenti sull'area di 95.000 metri quadrati circa dell'ex impianto di Pieve Vergonte. Complessivamente gli impianti costruiti o ricostruiti ammontano a quasi due miliardi di lire.

Sembra fuori dubbio che non essendo stato pattuito alcun corrispettivo a carico della Rumianca per il periodo novennale di gestione, la gestione medesima debba considerarsi parzialmente compensativa degli oneri a carico della società, in applicazione, del resto, degli articoli 1655 e 1677 del Codice civile.

D'altra parte nessun addebito può essere mosso alla Società per il troppo ritardo con cui si sta giungendo alla sistemazione dei suoi rapporti con lo Stato e delle difficoltà che oggi s'incontrano per il mutarsi, in tanti anni, dai rapporti giuridici e delle situazioni di fatto.

Risulta infatti che la Rumianca, fin dal dicembre 1945, si fece parte attiva presso il Ministero della guerra per la conversione degli impianti e nel 1946 dichiarava di essere disposta ad acquistare i relitti degli impianti ed i terreni in compensazione dei crediti che essa vantava.

Il 6 luglio 1946 la Direzione generale del demanio dava il suo assenso alla proposta e nel 1947 iniziarono le pratiche per le valutazioni che non portarono a nessun risultato, passandosi dalla nomina di una Commissione all'altra, fino a raggiungere la terza.

Particolari insistenze e lamentele per il ritardo furono avanzate dalla società nel 1950, all'avvicinarsi, cioè, della scadenza del periodo di gestione.

Le pratiche languirono fino al 1961 allorchè, in data 29 novembre 1961, la Rumianca indirizzò all'Amministrazione demaniale una formale diffida, a seguito della quale si è giunti all'attuale disegno di legge.

Da quanto esposto risulta chiaro che, più che di una legge di autorizzazione a vendere, si tratta di una autorizzazione a transigere.

In ogni modo la valutazione è stata effettuata con i criteri enunciati a pagina 3 della relazione governativa, e così pure le perizie.

B E R T O L I . Il suolo quanto viene venduto al metro quadrato, quello coperto e quello scoperto? Perchè nella relazione manca questo dato.

M A I E R , *relatore*. Per quanto riguarda lo stabilimento chimico di Apuania, esso fu costruito per conto dell'Amministrazione militare dalla società Rumianca che s'impegnò, fra l'altro, a fornire tutti i servizi ed impianti complementari.

Il valore venale dell'intero complesso alla data attuale — esclusi i fabbricati e gli impianti ripristinati, nonchè quelli ricostruiti *ex novo* (area coperta e scoperta, superficie mq. 133.034 a lire 800 il metro quadrato = lire 106.427.200. Muro di cinta: sviluppo perimetrale ml. 1460; altezza media metri 210, spessore medio m. 0,25 a lire 800 il ml. = lire 11.680.000) — ammonta a lire 118.107.000.

Per quanto riguarda Pieve Vergonte, si tratta di una superficie complessiva di metri quadrati 100.923, suddivisa in tre distinti e separati appezzamenti, formanti un unico complesso con lo stabilimento della società Rumianca. L'appezzamento di maggior consistenza, di mq. 92.318, si estende lungo i confini sud-est e sud-ovest dello stabilimento Rumianca. Di esso, una porzione, la parte a sud-est, è gravata da servitù di elettrodotta, con l'infissione di 8 tralicci di sostegno per l'attraversamento di 3 linee elettriche, di cui una da 130 kw impiantata dalla Edison e 2 da 50 kw ognuna, impiantate dalla Dinamo, ora ENEL, oltre una linea telefonica separata. I restanti due appezzamenti, rispettivamente di mq. 5.355 e 3.250, frangono la strada pubblica. A tali aree, in relazione ai prezzi praticati in data corrente (vale a dire nel luglio del 1966) nella zona per terreni industriali di caratteristiche similari, è stato attribuito il valore complessivo di lire 59.100.000.

Sembra al relatore che i criteri siano da considerarsi validi e che le valutazioni sia-

no state effettuate dagli Uffici tecnici erariali con la dovuta diligenza, per cui le risultanze sono da ritenersi congrue. Anzi, se mi si consente, attesa la situazione tanto difficile a risolvere, assai vantaggiose per lo Stato.

La società Rumianca, da quando si è prospettata l'acquisizione in proprietà dei terreni ora demaniali, sta studiando la possibilità di costruire notevoli unità produttive sia a Pieve Vergonte che ad Apuania. La precedenza andrebbe a quest'ultima località, sia per l'esistenza di maggiore disponibilità di mano d'opera, sia perchè la Società vorrebbe concentrarvi dei prodotti per l'agricoltura. A Pieve Vergonte dovrebbero essere costruiti nuovi impianti, per la utilizzazione della ammoniaca prodotta in tale stabilimento.

Complessivamente è previsto l'impiego di 225 nuovi dipendenti, di cui 150 ad Apuania.

È anche per questi motivi, oltre che per risolvere una annosa questione, che prego la Commissione di voler approvare il presente disegno di legge.

G I G L I O T T I . Desidererei avere due chiarimenti. Prima di tutto vorrei sapere se le località ove sono ubicati i terreni oggetto della vendita, ossia Pieve Vergonte e Carrara, dispongano di un piano regolatore (forse Pieve Vergonte no, ma Carrara dovrebbe senz'altro averlo) e qual è la destinazione dei suddetti terreni secondo tali piani regolatori, elemento, quest'ultimo, da tener presente ai fini del prezzo che così, a prima vista, sembra piuttosto basso.

Seconda osservazione. Vi è una circolare del Ministero delle finanze in base alla quale quando si procede a vendita a trattativa privata e non ad asta pubblica, sul prezzo di stima deve operarsi un aumento del 20 per cento. Esiste questa circolare? A me pare di sì, anzi sono sicuro di averla letta. Vorrei allora sapere perchè al prezzo di stima dell'Ufficio tecnico erariale non è stato per lo meno applicato questo aumento del 20 per cento.

M A S C I A L E . Avremmo preferito che il senatore Maier ci avesse messo a disposizione la relazione, perchè se l'esame

del provvedimento deve essere fatto soltanto su quello che ci prospetta il ministro Preti nella illustrazione scritta, dovremmo concludere con un « no » secco, in quanto il Governo non ci spiega la natura dei rapporti post-contrattuali fra la Rumianca e lo Stato. Inoltre, quando si tenta di giustificare i motivi che inducono lo Stato a cedere alla società Rumianca il vasto complesso (si parla di 113.034 metri quadrati di terreno in una zona e di 100.923 in un'altra), si afferma non essere possibile servirsi dell'asta pubblica, che a nostro avviso sarebbe una procedura più cristallina, a causa della complessità delle questioni che ne deriverebbero, senza peraltro indicare di che cosa si tratti. Ma vi sono anche altri motivi di perplessità, a cominciare dalla necessità pregiudiziale di sapere — come ha opportunamente chiesto il senatore Gigliotti — se si tratti di terreni diversamente destinati dai piani regolatori. Il relatore Maier ha fatto sapere che la società Rumianca si impegnerebbe a dare lavoro a 225 operai: il problema dovrebbe essere approfondito, in quanto ha tutta l'aria di costituire una delle solite promesse che poi non saranno mantenute.

Sono queste le ragioni che ci inducono a far riflettere i colleghi della Commissione e a chiedere al Presidente di invitare il relatore a metterci a disposizione la relazione, sulla quale vogliamo soffermarci per vederci chiaro prima di dare il nostro voto favorevole al disegno di legge in discussione.

L O G I U D I C E . Quando ci si trova di fronte a situazioni tanto complesse, che tra l'altro si trascinano da molti anni, credo non sia agevole sostenere la tesi della vendita con sistema diverso dalla trattativa privata, perchè, di fatto, si determina una situazione per cui l'unico compratore conveniente è proprio quello che è il più interessato. Quindi non mi preoccuperei tanto del fatto che si arrivi alla trattativa privata, perchè se il complesso oggetto di vendita può essere ripristinato ai fini industriali, l'unico ente che possa farlo è la Rumianca. A meno che non sussistano ragioni per consigliarne un utilizzo a fini edilizi, nel qual caso la situazione, è ovvio, cambierebbe to-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)174^a SEDUTA (5 marzo 1968)

talmente. Comunque, a me pare che, da quanto ha detto il relatore e da quanto risulta dalla relazione governativa, sia effettivamente conveniente la cessione di questi terreni alla Rumianca, anche per la prospettiva che la società offre di trasformare gli impianti e di portarli a uno stato produttivo di piena efficienza. Sotto questo profilo considero conveniente l'operazione.

Non ritengo, invece, di condividere l'affermazione del senatore Maier secondo cui si tratterebbe di una vendita estremamente vantaggiosa per l'Amministrazione statale. Non lo sosterei, in quanto ho l'impressione che la valutazione, non tanto dei macchinari (alcuni dei quali, se fossero venduti, lo sarebbero come ferro vecchio: siamo d'accordo) quanto del complesso immobiliare delle aree sia stata estremamente prudente da parte degli Uffici tecnici erariali. Quindi, direi che si tratta di una maniera come un'altra di tagliar corto a una lunga contestazione e che l'Amministrazione, per farlo, affronta dal punto di vista strettamente patrimoniale un piccolo sacrificio (altro che trarne vantaggio!); un sacrificio, peraltro, a mio modo di vedere, largamente compensato dal fatto che gli impianti non saranno demoliti, ma saranno ancora meglio utilizzati dalla Rumianca, la quale potrà così dare lavoro ad alcune centinaia di persone. Per queste ragioni, darò il mio voto favorevole al disegno di legge.

C E N I N I . Anch'io sono favorevole all'approvazione del disegno di legge. Data la situazione, largamente illustrata nella relazione governativa e in quella svolta dal senatore Maier, non è certo possibile operare con asta pubblica, dovendosi comunque cedere i terreni alla Rumianca. Aggiungasi che si dovrebbero poi definire una serie di altri rapporti molto complessi, per cui è assolutamente opportuno, se non proprio necessario, addivenire alla alienazione di questi suoli a favore della Rumianca con trattativa privata. Vorrei solo conoscere dal relatore le modalità attraverso le quali si è arrivati alla determinazione del prezzo di vendita, che il secondo comma del disegno di legge precisa in lire 319.145.900, costituite

per 254.271.600 lire dal prezzo di vendita vero e proprio e per lire 64.874.300 dalle indennità di occupazione.

A R T O M . Desidero far rilevare al senatore Gigliotti che gli stabilimenti in questione sorgono nella cosiddetta zona industriale di Apuania. Quindi, si tratta di terreni destinati unicamente a scopi industriali. Non sapevo della esistenza del disegno di legge in discussione, ma mi ricordo dov'è la Rumianca e che gli immobili di cui si vuol procedere alla vendita fanno corpo pressochè unico con quelli della Società. Non mi pare, perciò, che possano sorgere motivi di preoccupazione per quanto riguarda la destinazione dei terreni secondo il piano regolatore.

G I G L I O T T I . Quali sono i prezzi dei terreni nella zona industriale? Questo è il punto da chiarire.

M A I E R , *relatore*. Per quanto riguarda la destinazione dei terreni secondo il piano regolatore, almeno per Carrara confermo quanto ha detto il senatore Artom, ossia che si tratta di zona industriale, quindi non altrimenti utilizzabile.

G I G L I O T T I . Non sto facendo questione di destinazione quanto di prezzo: quali sono i prezzi dei terreni nella zona industriale di Carrara?

M A I E R , *relatore*. Nella relazione in mio possesso dell'Ufficio tecnico erariale si afferma che si tratta dei prezzi correnti per le aree industriali della zona (credo che, come relatore, non debba andare sul posto a controllare i prezzi che si praticano). Quindi non c'è dubbio che si tratta di zona industriale e che non ha altra destinazione nel piano regolatore. Comunque, il problema di fondo da tener presente è che questi terreni, di proprietà dello Stato, acquistati a suo tempo dalla Rumianca per conto dello Stato, sono interclusi dalla proprietà della Rumianca: alcune parti hanno affacciamenti su strade pubbliche, ma la maggior parte sono, ripeto, interclusi dalla rimanente proprietà della Rumianca. Nella realtà, come ho già

detto, non di stabilimenti veri e propri si tratta, ma di impianti annessi agli stabilimenti della Rumianca. Se nel 1940, quando le fu affidato l'incarico, la Rumianca abbia rispettato le condizioni e corrisposto agli intendimenti dello Stato, non lo so; so soltanto che la Rumianca ha acquistato i terreni, ha costruito gli impianti per la produzione di aggressivi chimici e le relative infrastrutture. Dopo di che, per compensarla di tali realizzazioni, le è stata concessa la gestione degli impianti per 9 anni, previo collaudo tenuto conto dei contratti stipulati.

Ci troviamo, quindi, di fronte alla situazione che ho illustrato, situazione che viene risolta sotto forma di una cessione, la quale, però, rappresenta anche una transazione per un gran numero di questioni pendenti. Non va dimenticato infatti che a suo tempo la Rumianca subì fortissime pressioni da parte dei sindacati per l'assunzione di personale e si trovò quindi costretta ad utilizzare in qualche modo nel più breve tempo possibile le attrezzature militari in oggetto, la qual cosa risulta anche da dichiarazioni del Demanio militare. Successivamente, a seguito delle proteste della società, furono nominate ben tre commissioni senza che la questione venisse risolta. D'altra parte mi pare di aver potuto accertare che se mancanza di diligenza v'è stata nel sanare in tempo la situazione, questa debba essere addebitata più allo Stato che non alla Rumianca.

Per quanto riguarda l'aumento del 20 per cento sul prezzo di stima — questione sollevata dal senatore Gigliotti — ritengo di avervi implicitamente già risposto quando ho detto che il disegno di legge ha per oggetto più una transazione che non una cessione. Nè sarebbe possibile nella fattispecie ricorrere al preferibile sistema della vendita ad asta pubblica in considerazione della complessità dei rapporti esistenti fra lo Stato e la società Rumianca. Anche perchè in tal caso occorrerebbe controllare se i contratti sono stati sempre rispettati e se non vi è stato un mancato guadagno per lo Stato in considerazione del fatto che, finita fortuna-

tamente la guerra, non si è resa più necessaria la produzione di aggressivi chimici. Con ciò ritengo di aver risposto, sia pur parzialmente, alla richiesta del senatore Masciale.

Al senatore Lo Giudice posso dire che quando giudico estremamente vantaggiosa la cessione di cui al disegno di legge, intendo riferirmi al fatto che non può esserci altra soluzione e che in ogni caso, se si intraprendessero trattative con terzi, non sarebbe assolutamente possibile ottenere un prezzo superiore a quello che dovrebbe pagare la società Rumianca.

C O L O M B O, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. I rapporti esistenti fra lo Stato e la società Rumianca sono indubbiamente molto complessi e nella relazione che accompagna il disegno di legge abbiamo cercato di essere il più analitici possibile proprio per documentare tale complessità. Va ricordato, anzitutto, che effettivamente v'è stata nella fattispecie una carenza da parte dello Stato: mentre, infatti, già nel 1952, cioè alla scadenza del primo contratto, la predetta società rivolgeva un sollecito per dirimere le varie controversie, il Ministro della difesa rendeva disponibili i beni in questione soltanto nel 1962. Ecco perchè nella relazione al disegno di legge si è voluta fare una valutazione globale sia per quanto riguarda i terreni, i macchinari e i materiali esistenti, sia per quanto riguarda i diritti relativi all'occupazione ed i crediti che eventualmente la Rumianca possa vantare, sia per ciò che concerne alcuni materiali di primaria importanza come il mercurio.

Perchè non si ritiene opportuno ricorrere al sistema di vendita mediante asta pubblica? Perchè i beni in questione sono completamente circondati da altri immobili tutti di proprietà della Rumianca, alla quale si fece obbligo nel primitivo contratto novennale di procurare a sue spese i servizi generali necessari al funzionamento degli impianti.

Ne consegue che se i due ex stabilimenti chimici militari non fossero venduti alla predetta società, rimarrebbero completamente isolati e sforniti tanto delle infrastrutture

primarie che delle infrastrutture di tipo industriale...

BERTOLI. Si tratta, insomma, di una resa dopo l'assedio!

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* In un certo senso, forse. Ad ogni modo non si può ignorare la realtà delle cose: se anche volessimo immettere sul mercato quei beni, non troveremmo nessuno interessato ad essi e in ogni caso l'eventuale compratore sarebbe disposto a pagare un prezzo decisamente inferiore a quello concordato con la Rumianca.

Debbo dire altresì che i compendi in parola fanno parte della zona industriale e che le loro valutazioni risultano da relazioni dell'Ufficio tecnico erariale molto analitiche e la cui data recente (14 luglio e 4 agosto 1966) fa ritenere che da quel periodo non siano avvenute variazioni.

Si deve pertanto ritenere che ricorrendo a un diverso tipo di contratto non si riuscirebbe ad ottenere la corresponsione di un prezzo maggiore, anche perchè vi sono da parte della Rumianca alcune pendenze attive che con la cessione di cui al disegno di legge verrebbero ad essere totalmente risolte.

Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Gigliotti, il quale ha chiesto perchè nella fattispecie non venga applicata la maggiorazione del 20 per cento sulla valutazione dell'Ufficio tecnico erariale prevista da una circolare ministeriale, debbo dire che ciò non è stato fatto in quanto la nostra ha voluto essere una valutazione globale riferentesi non soltanto ai beni immobiliari e alle strutture, ma anche a tutti gli altri rapporti esistenti fra lo Stato e la società Rumianca. Ad ogni modo ci sembra di poter affermare che la valutazione complessiva sia sufficientemente perequata.

Del resto, analogo sistema è stato seguito per la vendita di altre attrezzature a società che avevano lavorato per lo Stato. Ricordo il caso — ed è citato anche nella relazione che accompagna il disegno di legge — della cessione alla Società Innocenti del complesso immobiliare denominato « G. 3 » sito in Mi-

lano-Lambrate, quando fu ugualmente fatta una valutazione complessiva di tutto il rapporto.

Concludo auspicando l'approvazione del provvedimento da parte della Commissione: la definizione della questione dopo quindici anni di controversie sulle basi economiche indicate non rappresenta forse per lo Stato un grande guadagno in termini assoluti, ma costituisce certamente un vantaggio per il bene comune, soprattutto dal punto di vista dell'occupazione di personale.

GIGLIOTTI. Non mi sembra che siano state sufficientemente chiarite le ragioni per le quali — come ha riconosciuto lo stesso Sottosegretario Colombo — non si è ritenuto opportuno applicare la prevista maggiorazione del 20 per cento sul valore di stima. E aggiungo che da quando faccio parte di questa Commissione, tale circolare non è mai stata applicata in nessuna delle numerose vendite da parte dello Stato che siamo andati via via approvando.

D'altra parte dalla data delle stime effettuate dagli Uffici tecnici erariali di Novara e di Massa Carrara sono ormai trascorsi quasi due anni, sicchè v'è da ritenere che le stime stesse non siano più rispondenti ai valori di mercato.

Per tali ragioni preannuncio che il mio Gruppo si asterrà dalla votazione.

TRABUCCHI. Ritengo che si debbano apportare all'articolo unico due modificazioni. Una prima di carattere formale, sostituendo nel secondo comma alla parola « stipula » l'altra più corretta « stipulazione ». Sempre nel secondo comma, dopo le parole « da maggiorarsi della somma corrispondente al prezzo del mercurio », dovrebbe essere specificato che la valutazione viene effettuata in base ai prezzi correnti al momento della cessione.

PRESIDENTE. Il senatore Trabucchi presenta un emendamento in tale senso?

TRABUCCHI. Prima di presentare un formale emendamento, preferirei che

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

174ª SEDUTA (5 marzo 1968)

l'onorevole Sottosegretario mi fornisca un chiarimento in merito.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si tratta di un contratto di trasferimento.

TRABUCCHI. Ma il riferimento può essere ai prezzi del momento in cui avete avuto gli immobili in consegna, può essere al momento attuale, può essere ancora al momento della stipulazione. Insomma, onorevole Sottosegretario, io gradirei che lei mi suggerisse la forma del mio emendamento: se lei non mi darà questo suggerimento, è evidente che mi asterrò dalla presentazione di quella modifica.

MAIER, *relatore*. Il momento è quello della valutazione fatta dall'Ufficio tecnico erariale, cioè il 4 agosto 1966, ma la valutazione, almeno a mio giudizio, deve essere fatta ai prezzi correnti al momento della stipulazione del contratto.

TRABUCCHI. E allora l'emendamento potrebbe assumere la forma seguente: aggiungere dopo le parole « che verrà determinato », le altre « in relazione ai prezzi correnti ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Il senatore Trabucchi ha presentato due emendamenti al secondo comma dell'articolo unico.

Il primo consiste nell'aggiunta delle parole: « in relazione ai prezzi correnti » dopo le altre « nell'importo che verrà determinato ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo emendamento, che è di carattere formale, consiste nel sostituire alla parola « stipula » l'altra: « stipulazione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

MASCIALE. Dichiaro di votare contro il disegno di legge, per le ragioni prima motivate.

BERTOLI. A nome del Gruppo comunista, dichiaro di astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo unico di cui ho già dato lettura, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Iozzelli: « Interpretazione autentica dell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959, recante norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria » (2385) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Iozzelli: « Interpretazione autentica dell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959, recante norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo alla Commissione che il relatore, senatore Salari, riferì in questa sede sul provvedimento in discussione nella seduta del 14 dicembre 1967; si dispose, però, per un rinvio del disegno di legge, in attesa di alcuni approfondimenti.

SALARI, *relatore*. Effettivamente le cose si svolsero come ha ricordato or ora il Presidente; il relatore non ha altro da aggiungere alla sua relazione e perciò sollecita agli onorevoli colleghi l'approvazione del disegno di legge.

PELLEGRINO. Vorrei aggiungere che con questo disegno di legge finalmente vengono premiati i migliori elementi della Amministrazione, nel senso che sono persone che vengono promosse non in base ad

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)174^a SEDUTA (5 marzo 1968)

una « leggina », ma in seguito a regolare concorso e ad esami esterni. Per questi motivi dichiaro, a nome del Gruppo comunista, di votare favorevolmente al provvedimento.

C O L O M B O, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si dichiara d'accordo con le tesi esposte dal relatore ed invita la Commissione ad approvare il disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'articolo unico, di cui do nuovamente lettura:

Articolo unico.

La locuzione « per una sola volta », contenuta nell'articolo 39, primo comma, della legge 19 luglio 1962, n. 959, deve intendersi « per una sola volta nell'ambito di uno stesso ruolo ».

Il beneficio previsto dal medesimo articolo 39 non può reiterarsi nel caso di passaggio da un ruolo ad un altro dell'amministrazione finanziaria, qualora l'aver fruito del beneficio stesso nel ruolo di provenienza abbia avuto effetti determinanti per il passaggio nel nuovo ruolo, oppure abbia comunque influenza sullo svolgimento della nuova carriera.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Vedovato ed altri: « Adeguamento dei termini legali a favore delle imprese colpite dall'alluvione e dalle mareggiate dell'autunno 1966 » (2741) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Vedovato, Franceschini, Cappugi, Bartole, Toros, Storchi, Brusasca, Belotti, Breganze, Zugno, Piccinelli, Veronesi, Togni, Degan, Radi, Gagliardi, Lucchesi, Alessandrini, Baroni, Sul-

lo, Dall'Armellina, Truzzi, Bersani, Migliori, Savio Emanuela, Prearo, Sorgi, Di Gianantonio, Bettiol, Piccoli, Cariglia, Colleoni, Buzzi, De Maria e Codacci Pisanelli: « Adeguamento dei termini legali a favore delle imprese colpite dall'alluvione e mareggiate dell'autunno 1966 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge del quale sono io stesso relatore, e di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 27-ter del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è sostituito dal seguente:

« Alle imprese sociali di cui al primo ed al quarto comma dell'articolo 27 è concesso il termine di cinque anni per adempiere agli oneri previsti dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile ».

Un numero notevole di parlamentari della Camera, con a capo l'onorevole Vedovato, ha presentato questo disegno di legge, avente per oggetto l'adeguamento dei termini legali e delle misure fiscali a favore delle imprese colpite dall'alluvione e dalle mareggiate dell'autunno 1966, e il provvedimento è stato approvato in sede di Commissione dall'altro ramo del Parlamento.

In seguito all'intervento del Governo le nuove misure fiscali che erano state proposte dai presentatori sono state eliminate, per cui del disegno di legge originario resta soltanto il riferimento alle imprese, per quanto riguarda gli articoli 2446 e 2447 del Codice civile, per le quali il termine previsto per l'adempimento degli oneri di cui agli articoli anzidetti del Codice, che era di un anno in base alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è prorogato a cinque anni.

Credo che non occorra altra illustrazione del disegno di legge al nostro esame, in quanto la semplice lettura degli articoli del Codice civile è chiaramente significativa e propongo, pertanto, l'approvazione del disegno di legge.

A R T O M . Come unico rappresentante di Firenze in questa Commissione, raccomandando ai colleghi l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per l'adeguamento dei servizi della Zecca alle esigenze della monetazione » (2776)

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Norme per l'adeguamento dei servizi della Zecca alle esigenze della monetazione ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Il provvedimento ha un titolo che corrisponde esattamente al contenuto, piuttosto ampio in quanto ad articoli (19 più 3 tabelle) ma che, nella sostanza, come è detto nella relazione governativa che lo accompagna, mira esclusivamente a risolvere i problemi più urgenti che il funzionamento della Zecca ha, di recente, posto in risalto. Esso non contempla riforme strutturali di vasta portata, e il Ministro proponente giustifica questo fatto con lo studio in corso di una riforma più ampia della pubblica Amministrazione. Mettiamo quindi a carico di una più ampia, e speriamo sollecita, riforma della pubblica Amministrazione una più razionale e moderna strutturazione della Zecca.

Il disegno di legge si compone di due parti. La prima è costituita dagli articoli dal numero 1 al numero 4 e investe questioni che attengono direttamente ai compiti, alle procedure e alla organizzazione interna della Zecca. La seconda parte riguarda il personale operaio, per il quale sono previsti un modesto aumento degli organici e l'allineamento al trattamento giuridico ed economico

stabilito per i salariati dell'Amministrazione della difesa. L'equiparazione al personale della Difesa è dovuta al fatto che coloro i quali lavorano alla Zecca sono soggetti alle norme di vigilanza e di tutela previste, appunto, per i lavoratori del settore della Difesa.

Fatta questa breve introduzione, passo ad un conciso esame degli articoli. Il primo di essi (lo dice esplicitamente il testo in discussione) autorizza la Zecca a fornire monete nazionali, anche di determinata fabbricazione o di speciale scelta, ad enti, associazioni e privati italiani e stranieri. Fino a questo momento la Zecca non ha tale facoltà, perchè non può che somministrare direttamente alle Tesorerie dello Stato la sua produzione monetaria.

Nel caso della moneta commemorativa del centenario della nascita di Dante, avvenne che la Zecca somministrò direttamente alle Tesorerie dello Stato le monete, le quali sparirono immediatamente dalla circolazione finendo nelle mani di privati che, soprattutto con le vendite all'estero, realizzarono ricchi guadagni.

Attesa pertanto una certa qual diffusione della passione per la numismatica, atteso altresì il fatto che Zecche come quelle degli Stati Uniti e — afferma la relazione — anche dell'URSS compiono tale servizio per conto di stranieri e riversano così al proprio Stato un largo utile, l'articolo 1 del disegno di legge si propone di autorizzare la Zecca, attraverso decreti del Presidente della Repubblica, a fornire monete nazionali, anche di determinata fabbricazione o di speciale scelta, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

L'articolo 2 dà al Ministro del tesoro la facoltà di avvalersi di persone estranee alla Amministrazione dello Stato, qualificate in campo artistico-tecnico, per la modellazione di bozzetti per monete, per medaglie e per altre lavorazioni interessanti la Zecca. Il vantaggio di questa norma è talmente evidente che mi esime dall'illustrarla ulteriormente.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di un posto di sanitario (attualmente la Zecca si avvale di un medico comandato dal Ministero della sanità), mentre l'articolo 4 stabilisce l'attribuzione della qualifica di vice direttore

tecnico e di vice direttore amministrativo, rispettivamente all'ingegnere di qualifica più elevata e al dirigente amministrativo indicato nell'ultimo comma dell'articolo 35 della legge 12 agosto 1962, n. 1290.

Gli articoli dal 5 al 15, come ho già detto, riguardano la revisione degli organici e l'allineamento del trattamento giuridico-economico a quello stabilito per i salariati dell'Amministrazione della difesa.

Per quanto attiene all'incremento degli organici (personale operaio), viene anzitutto soppressa la qualifica di operaio di quarta categoria, praticamente corrispondente a chi svolge funzioni di manovalanza, con il conseguente assorbimento nella terza categoria dei 30 dipendenti attualmente in pianta nella quarta. In conseguenza della detta soppressione, l'esecuzione dei lavori di manovalanza in genere resta necessariamente affidata agli operai di terza categoria.

L'incremento dell'organico è di 27 unità, passando il personale operaio da 253 a 280 unità.

Penso che i colleghi, *grosso modo*, ricorderanno che, quando abbiamo esaminato il disegno di legge che facoltizzava il Ministero del tesoro ad emettere la carta moneta da 50.000 e 100.000 lire, si è data un'occhiata al problema della circolazione anche della moneta metallica che, abbiamo saputo in quell'occasione, si avvicinava ai 3 miliardi di unità. Una tale cifra dà chiaramente la idea dell'importanza che ha il problema della monetazione metallica, ed è per questo che l'aumento di 27 posti nell'organico della Zecca non può essere considerato un aumento inflazionistico. Importante è l'esame della Tabella C allegata al disegno di legge, dalla quale si ricava che alcune specialità vengono estinte ed altre vengono introdotte. Per finire, ricordo che gli articoli dal 7 al 13 riguardano il congedo ordinario annuale, il congedo straordinario senza assegni, il congedo speciale per infermità, dipendente o non dipendente da causa di servizio, il cumulo dei congedi e delle assenze per malattia, la cessazione dei contributi ENPAS per il trattamento economico di malattia che, nei casi e nei limiti previsti passa a carico dell'Amministrazione, la determinazione del trattamento economico del-

le operaie in relazione alle norme sulla tutela delle lavoratrici madri; si tratta quindi di un complesso di disposizioni inerenti allo stato giuridico. Altri articoli sono di natura diversa; per esempio l'articolo 17 prevede l'inquadramento nella categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza degli operai che, per almeno un triennio, abbiano disimpegnato le relative mansioni, con la conservazione, anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, dell'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza. Questa disposizione ha efficacia limitata alla prima applicazione della legge. L'articolo 18, già ricordato, provvede alla soppressione della quarta categoria e l'articolo 19 si riferisce alla copertura che è indicata in lire 60 milioni e che è puntualmente prevista nel capitolo 3523, elenco 5, del Ministero del tesoro, stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1968.

Non so, onorevoli colleghi, se sono riuscito a dare una chiara idea di questo provvedimento, la cui urgenza non ho bisogno di sottolineare; aggiungo soltanto che le norme di cui al presente provvedimento dovrebbero andare in vigore col 1° gennaio 1968.

P E L L E G R I N O . Siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge, perchè sana una situazione esistente nell'ambito della Zecca specialmente per quanto riguarda il personale operaio. Il trattamento giuridico di questo personale, infatti, con l'approvazione del presente disegno di legge, è allineato a quello attuato nell'Amministrazione della difesa. Il provvedimento prevede, inoltre, anche l'ampliamento dell'organico in rapporto alle accresciute esigenze nella monetazione. A tale proposito presentiamo un emendamento tendente ad ampliare gli organici della carriera direttiva dei ruoli chimici e della carriera di concetto dei ruoli degli incisori. La tabella aggiuntiva che noi proponiamo dovrebbe essere inserita dopo la tabella B) prevista dal disegno di legge in discussione.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Dovrei rispondere negativamente alla proposta di emendamenti anche perchè — come ha già detto il relatore —

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

174ª SEDUTA (5 marzo 1968)

il nuovo ordinamento verrà fatto con la revisione della cosiddetta riforma burocratica. I calcoli che sono stati fatti sono così precisi che in questo momento non posso assumere alcun impegno, dovrei per lo meno aspettare fino a domani.

PELLEGRINO. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE, *relatore*. Potreste trasformarlo in un ordine del giorno.

MASCIALE. Se il Governo fa una precisa dichiarazione, possiamo anche superare l'ordine del giorno.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il problema sarà senz'altro tenuto presente in sede di riordinamento generale dei ruoli organici.

MAIER. Pur dichiarandomi d'accordo sul provvedimento in esame, desidero fare su di esso alcuni rilievi di carattere generale.

Come è stato rilevato dall'onorevole relatore, il disegno di legge prevede l'allineamento del trattamento giuridico ed economico del personale operaio dipendente dalla Zecca a quello dei salariati della Difesa. Ora, pur non contestando la validità di tale assimilazione in considerazione soprattutto del fatto che si tratta di personale soggetto ai medesimi rigorosi controlli, ritengo che la adozione di un simile sistema determini delle disparità di trattamento tra gli operai dipendenti dallo Stato a seconda della Amministrazione alla quale appartengono: vi sono infatti, a mio avviso, altre categorie di operai dipendenti dallo Stato che avrebbero diritti uguali a quelli che vengono riconosciuti agli operai della Zecca, specialmente per quanto riguarda il trattamento in caso di malattia. Mi riferisco in particolare agli operai dipendenti dall'Amministrazione delle belle arti.

Peraltro se l'opportunità di un trattamento preferenziale può essere riconosciuta per alcune qualifiche, la stessa opportunità non può essere riconosciuta nei confronti di altre, come ad esempio quella dei cuccinieri o degli elettricisti.

Pertanto, nel dare il mio voto favorevole al disegno di legge, raccomando al Governo di non creare sperequazioni di trattamento tra le varie categorie operaie.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Assicuro al senatore Maier che in sede di revisione generale saranno tenute presenti anche le sue raccomandazioni.

ARTOM. Vorrei dei chiarimenti in ordine all'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Anche sulla base di quanto è detto nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge stesso, mi sembra di poter interpretare tale articolo nel senso che il Presidente della Repubblica può con suo decreto autorizzare la Zecca a fabbricare e fornire monete a solo scopo numismatico: quindi ad emettere anche monete che siano state già coniate in precedenza e che ora siano fuori corso.

È esatta questa mia interpretazione?

MAIER. L'emissione delle monete commemorative del VII Centenario della nascita di Dante Alighieri può allora essere ripetuta?

PRESIDENTE, *relatore*. Certo: è detto chiaramente nella relazione che accompagna il disegno di legge.

In sostanza, possono essere fabbricate tutte le monete che sono nella facoltà potestativa dello Stato italiano.

MAIER. In tal modo si verranno però a turbare completamente determinati commerci.

PRESIDENTE, *relatore*. Non mi intendo in modo particolare di numismatica, ma so che vi sono dei collezionisti che per avere il conio d'oro di determinate monete si rivolgono, ovviamente pagando un prezzo elevato, ad organizzazioni pseudo-svizzere...

MAIER. La questione sollevata dal senatore Artom è diversa: egli chiedeva se con l'articolo 1 del disegno di legge si dà la facoltà di coniare monete che non sono più in corso. A mio avviso, comunque, credo che questo non si possa fare.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

174ª SEDUTA (5 marzo 1968)

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'autorizzazione viene data dal Presidente della Repubblica e questa è la migliore garanzia perchè non si verifichino i danni previsti dal senatore Maier. Che sia solo per le monete a venire o per qualche moneta speciale eccezionalmente, è fuori di dubbio.

PRESENTE, *relatore*. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Con decreto del Presidente della Repubblica, ed entro i limiti quantitativi che nel decreto stesso saranno indicati, la Zecca può essere autorizzata a fornire monete nazionali, anche di determinata fabbricazione o di speciale scelta, confezionate in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Il Ministro del tesoro può autorizzare la Zecca ad allestire o partecipare ad esposizioni nazionali ed internazionali di medaglie, monete, conii, cere ed altro materiale numismatico.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministro del tesoro può avvalersi di persone estranee all'Amministrazione dello Stato, qualificate in campo artistico-tecnico, per la modellazione di bozzetti per monete, per medaglie e per altre lavorazioni interessanti la Zecca.

Con apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministro, sono stabilite le caratteristiche ed i requisiti dell'opera da eseguire, nonchè l'importo del compenso globale da corrispondere a titolo forfettario al professionista prescelto per la esecuzione dell'opera stessa.

L'onere relativo grava sul capitolo 2191 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, riguardante le spese ge-

nerali di esercizio della Zecca, per l'anno 1968 e sul corrispondente capitolo per gli anni successivi.

(È approvato).

Art. 3.

È istituito il posto di ruolo — carriera direttiva — di sanitario della Zecca, al quale si accede mediante pubblico concorso per esami, con l'osservanza delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al sanitario è attribuito lo stipendio corrispondente all'ex coefficiente 500, elevato, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero del tesoro, a quello inerente all'ex coefficiente 670, dopo 10 anni di effettivo servizio presso la Zecca.

(È approvato).

Art. 4.

I commi quinto ed ultimo dell'articolo 35 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti:

« L'ingegnere di qualifica più elevata è preposto ai servizi tecnici dello stabilimento, assumendo la qualifica di vice direttore tecnico, ed esercita tutte le funzioni tecniche demandategli dal regolamento sui servizi della Zecca. Egli è agente contabile dell'Amministrazione del Tesoro ed è soggetto alle norme stabilite dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato ».

« Un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Tesoro, con qualifica non superiore a ispettore generale, è nominato vice direttore amministrativo della Zecca. Il vice direttore coadiuva il direttore della Zecca e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento ».

(È approvato).

Art. 5.

La dotazione organica degli operai della Zecca ed il trattamento economico inerente a ciascuna categoria sono stabiliti, ri-

spettivamente, dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Nella tabella C sono elencate le qualifiche di mestiere proprie di ciascuna categoria.

I lavori di trasporto di materiali, di pulizia e di manovalanza, sono disimpegnati dagli operai comuni, ad essi adibiti, a tempo determinato o indeterminato, con ordine scritto di servizio.

(È approvato).

Art. 6.

Entro il mese di gennaio di ogni anno, con decreto del Ministro del tesoro, vengono fissati, in relazione alle vacanze che si formeranno durante l'anno a seguito di collocamento a riposo per limiti di età, il numero dei posti disponibili in ciascuna delle categorie degli operai della Zecca e le relative qualifiche.

(È approvato).

Art. 7.

Agli operai della Zecca spetta in ogni anno un congedo ordinario retribuito della durata di un mese da usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, in un solo periodo continuativo oppure in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso la durata di 30 giorni.

Nulla è innovato relativamente alle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 24 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

(È approvato).

Art. 8.

A modifica di quanto previsto all'articolo 25, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, la durata di giorni 30 del congedo straordinario in casi eccezionali, debitamente accertati, può essere prorogata, sentito il Consiglio di Amministrazione, per più lunghi periodi di tempo, senza assegni, fino ad un massimo di 12 mesi.

Alle operaie che si trovino in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme

per la tutela delle lavoratrici madri; esse hanno diritto alla paga giornaliera, alle quote di aggiunta di famiglia ed agli altri assegni fissi, con la esclusione però dei compensi accessori, comunque denominati, connessi alla effettiva presenza in servizio.

Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, le operaie hanno diritto di astenersi dal lavoro, esse sono considerate in congedo straordinario per maternità.

(È approvato).

Art. 9.

Per malattia od infortunio non dipendenti da causa di servizio, accertati dal competente organo sanitario, ovvero per cure richieste dallo stato di invalidità dovuto a cause di guerra o di servizio, è concesso al personale operaio della Zecca, a domanda o di ufficio, un congedo speciale per motivi di salute della durata massima di un anno.

Durante tale congedo competono la paga giornaliera, le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni fissi con esclusione, però, dei compensi accessori comunque denominati connessi alla effettiva presenza in servizio, nella misura intera per i primi sei mesi e nella misura ridotta alla metà per il restante periodo, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia che sono corrisposte per intero.

(È approvato).

Art. 10.

Per tutta la durata del congedo speciale per motivi di salute, ove l'infermità che ne ha determinato la concessione venga riconosciuta dai competenti organi, in base alle norme vigenti, dipendente da causa di servizio, compete il trattamento di cui al precedente articolo nella misura intera.

Nulla è innovato relativamente al trattamento economico spettante per assenze dal servizio dovute ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, previsto dall'articolo 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

È fatto salvo il diritto per l'operaio, assente per causa di infortunio sul lavoro o per malattia professionale, al trattamento di cui al primo comma, una volta cessati gli obblighi a carico dell'Istituto assicuratore di cui al citato articolo 30, per un periodo di tempo che, sommato a quello durante il quale fruisce del trattamento a carico del suddetto Istituto assicuratore, non potrà in ogni caso superare un anno.

(È approvato).

Art. 11.

Due periodi di congedo speciale per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal primo comma dell'articolo 9, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

Il cumulo del congedo speciale per motivi di salute e del congedo straordinario non può superare, in ogni caso, la durata di 24 mesi nell'ultimo quinquennio.

(È approvato).

Art. 12.

Le assenze per motivi di salute verificatesi nell'anno che, per il loro carattere occasionale, non abbiano dato luogo alla richiesta e relativa concessione del congedo speciale di cui al precedente articolo 9, si sommano e vengono decurtate dal congedo straordinario.

(È approvato).

Art. 13.

Nei confronti del personale operaio della Zecca cessano di avere applicazione le disposizioni di cui: agli articoli 11, primo comma, punti 1 e 2, e 14 della legge 19 gennaio 1942, n. 22; agli articoli 1 e 2 della legge 12 febbraio 1948, n. 147; all'articolo 8 della legge 30 ottobre 1953, n. 841; all'articolo 10, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19; all'articolo 29 e, salvo quanto previsto dall'articolo 10 della presente legge relati-

vamente al trattamento spettante per infortunio sul lavoro o malattia professionale, all'articolo 30 della legge 5 marzo 1961, numero 90.

(È approvato).

Art. 14.

La liquidazione delle competenze di carattere periodico dovute agli operai della Zecca in base alle vigenti disposizioni ha luogo per mensilità posticipate.

(È approvato).

Art. 15.

La tabella B allegata alla presente legge, relativa alla nuova classificazione economica degli operai della Zecca, viene applicata dal 1° gennaio 1968.

(È approvato).

Art. 16.

La differenza tra il trattamento economico complessivo spettante dal 1° gennaio 1968 per paga, compreso ogni emolumento accessorio di carattere continuativo, e quello corrispondente, eventualmente superiore, goduto fino al 31 dicembre 1967 anche in applicazione della legge 6 agosto 1966, numero 636, è conservata a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbire nei futuri miglioramenti economici di carattere generale.

(È approvato).

Art. 17.

In sede di prima applicazione della presente legge, gli operai in servizio che siano stati adibiti con provvedimento ministeriale a mansioni di categoria superiore ai sensi dell'articolo 15 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e dell'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, fruendo della relativa indennità per un periodo non inferiore a tre anni, anche se discontinuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbiano riportato la qualifica di ottimo negli ultimi tre anni antecedenti la suddetta data,

possono essere inquadrati a domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nella categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza anche, ove occorra, in soprannumero da riassorbirsi con le successive vacanze, conservando anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza.

Possono essere altresì collocati nella 1ª categoria, con le modalità di cui sopra, anche in soprannumero da riassorbirsi con le successive vacanze, gli operai di 2ª categoria conducenti di automezzi, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di patente di guida di categoria « D » o « E », ferma restando, anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza.

Sulle domande di inquadramento in categoria superiore delibera il Consiglio di amministrazione per il personale ausiliario e salariato, tenendo conto della qualità del servizio prestato e della natura delle mansioni svolte.

Per ogni operaio collocato in soprannumero deve essere lasciato vacante sino al riassorbimento un posto della categoria inferiore.

Coloro i quali siano già inquadrati per concorso nella categoria superiore, su domanda da presentarsi a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, potranno chiedere la valutazione, ai fini degli aumenti periodici di paga, dell'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza. La paga così determinata avrà effetto a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 18.

I manovali che siano stati o vengano assunti in servizio in applicazione della legge 1º luglio 1966, n. 516, sono inquadrati nella categoria degli operai comuni della Zecca a decorrere, rispettivamente, dalla data

di entrata in vigore della presente legge e da quella di immissione in servizio.

(È approvato).

Art. 19.

Per quanto non è espressamente previsto nei precedenti articoli, all'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1968 in lire 60 milioni, si fa fronte mediante riduzione del Fondo iscritto nella parte corrente dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame delle allegate tabelle, di cui do lettura:

TABELLA A

DOTAZIONE ORGANICA DEGLI OPERAI DELLA ZECCA

Categoria	Numero posti
capi operai	12
operai specializzati	98
operai qualificati	90
operai comuni	80

(È approvato).

TABELLA B

PAGHE SPETTANTI AL PERSONALE OPERAIO DELLA ZECCA

Categoria	Paga annua lorda
capo operaio	L. 1.067.500
operaio specializzato	» 956.600
operaio qualificato	» 880.300
operaio comune	» 833.100

(È approvato).

TABELLA C

QUALIFICHE DI MESTIERE DEGLI OPERAI DELLA ZECCA

	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria
Addetto ad impianti di generazione e distribuzione di gas compressi	S	OP	—
Addetto agli impianti per la pulitura dei metalli mediante acidi od abrasivi	C	OP	AO
Aggiustatore meccanico	di P	OP	AO
Attrezzista meccanico od utensilista	OP	—	—
Conducente di automezzi	S	OP	—
Conduttore di forni ad alta temperatura	M	OP	—
Conduttore di impianti automatici o semiautomatici per la colata dei metalli	S	OP	—
Conduttore di impianti di lavanderia	S	OP	—
Conduttore di macchine automatiche o semiautomatiche per la fabbricazione di monete ..	S	OP	AO
Conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche	—	OP	AO
Crogiuolista materie refrattarie	M	OP	—
Cuciniere	—	OP	AO
Cuoco	C	OP	AO
Elettricista: bobinatore elettrico e avvolgitore	S	OP	AO
Elettricista circuitista	S	OP	AO
Elettrochimico, galvanizzatore, galvanoplastico	S	OP	—
Elettromeccanico	S	OP	AO
Fabbro fucinator e forgiatore	M	OP	AO
Falegname e falegname stipettaio	M	OP	AO
Fonditore e staffatore a mano	M	OP	AO
Fresatore	di P	OP	—
Idraulico e tubista	M	OP	AO
Incisore di metalli	di P	OP	—
Laminatore di metalli	di P	OP	AO
Manovale specializzato	—	—	OP
Manovale specializzato di fonderia	—	—	AO
Meccanico	M	OP	AO
Montatore di virole e con di monete	di P	OP	—
Muratore	M	OP	AO
Pantografista	di P	OP	—
Contatore, pesatore e verificatore monete	S	OP	AO
Pittore e verniciatore	M	OP	AO
Preparatore specializzato di laboratori chimici e tecnologici	S	OP	—
Rettificatore ed affilatore di precisione	di P	OP	—
Saldatore di metalli	M	OP	AO
Stampatore e patinatore di medaglie	di P	OP	—
Taratore di pesatrici di precisione	di P	OP	—
Tempratore	S	OP	—
Tornitore in metalli	di P	OP	—

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro » (2759) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale del disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Il disegno di legge in esame è stato già approvato dalla Camera dei deputati con una piccola modifica che era richiesta da rigorose ragioni amministrative. Il disegno di legge mira, come è detto nel testo, a dare alla Banca nazionale del lavoro un capitale maggiore.

La Banca nazionale del lavoro attualmente ha un capitale pari a 20 miliardi di lire. I colleghi sanno che, ai fini delle possibilità di ordine creditizio, si costituisce un certo rapporto fra il patrimonio della Banca, che è formato dal capitale e dalle riserve, e il totale dei mezzi amministrati, appartenenti a terze persone. In seguito a tale situazione è sorta la necessità — dice la relazione — di adeguare maggiormente le strutture patrimoniali della banca, in modo da mettere l'istituto in condizioni di operatività non dissimili da quelle delle maggiori banche italiane e delle maggiori istituzioni straniere, con le quali esso opera nei diversi mercati nazionali e internazionali.

Ne consegue la proposta di aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro da 20 a 40 miliardi di lire per realizzare un più armonico equilibrio tra patrimonio e mezzi disponibili. Il Tesoro dello Stato, in seguito a questo aumento, per poterlo meglio realizzare, e tenuto conto della quota di partecipante di maggioranza, che esso ha, sottoscrive la quota di propria pertinenza all'aumen-

to di capitale da 20 a 40 miliardi di lire, quota che ha lo scopo di poter riservare al Tesoro dello Stato una partecipazione che non diminuisca in confronto alla misura attuale, che è di lire 17.152.420.000. Di tale importo lire 5.145.726.000, corrispondenti ai tre decimi, dovranno essere versate alla Banca durante il corrente esercizio, che, secondo la data della presentazione del disegno di legge, era l'esercizio 1967.

Il disegno di legge è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento il 6 dicembre.

Per la differenza di lire 12.006.694.000 il Tesoro dovrà provvedere nell'esercizio successivo, in relazione ai richiami degli altri decimi.

Il disegno di legge, quindi, all'articolo 1 autorizza il Tesoro dello Stato a concorrere con la somma di lire 17.152.420.000 all'aumento del capitale, fino a lire 40 miliardi deliberato dalla Banca nazionale del lavoro. Con l'articolo 2 scaglionava il conferimento della quota a seconda delle norme stabilite nella delibera di aumento.

La modifica che la Camera dei deputati ha introdotto nel secondo comma dell'articolo 2 ha una sua precisa ragione. Infatti, nel primo comma è detto che per provvedere al conferimento di cui al precedente articolo è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1967 lo stanziamento di lire 5.145.726.000. Nel secondo comma si precisa, invece, che al relativo onere si provvede, quanto a lire 700 milioni, con riduzione di pari importo del fondo speciale destinato a fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966. Ma, avendo la Camera dei deputati approvato il disegno di legge nell'esercizio 1968 e precisamente il 22 febbraio scorso, essa ha dovuto aggiungere le parole « in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 », legge che, lo sappiamo tutti, autorizza a riesumare gli stanziamenti limitatamente al bilancio dell'esercizio precedente. Abbiamo già approvato il rendiconto per l'esercizio 1966: penso che questa somma sia stata inserita nei residui (mi limito a fare questa considerazione, certo che il rap-

presentante del Tesoro avrà verificato la condizione).

Per quanto concerne il residuo onere di lire 4.445.726.000 ancora il secondo comma dell'articolo 2 precisa che vi si farà fronte con riduzione di pari importo ugualmente del fondo speciale destinato a fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

In sostanza, si provvede per ora alla copertura dei tre decimi dell'onere complessivo; quando si farà fronte agli altri, sarà di volta in volta precisato il capitolo al quale imputare la spesa. Aggiungo che, essendo nel campo delle spese di investimento, la copertura può essere agevolmente reperita anche esulando dal ricorso ad un corrispondente aumento delle entrate fiscali.

Il comma terzo, infine, stabilisce che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Concludo con l'invito alla Commissione a voler esprimere il suo consenso al disegno di legge che ho illustrato.

A R T O M . Dichiaro anzitutto che voterò a favore del disegno di legge perchè ritengo opportuno che la Banca nazionale del lavoro, oggi diventato il più grande istituto bancario d'Europa, abbia un capitale corrispondente al suo giro d'affari. Mi permetto soltanto di far rilevare che con il provvedimento lo Stato assume un impegno formale di pagamento per i 7/10 di 40 miliardi senza avere la corrispondente copertura finanziaria. È vero che non si conosce la data precisa in cui tale impegno verrà a maturazione, ma è pur vero che dipende dalla volontà di un terzo, il Consiglio di amministrazione della Banca in questione, richiedere entro un certo termine il versamento della somma in questione per la quale — ripeto — non esiste la copertura. Ciò, a mio giudizio, è in aperta violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Mi sembra di aver fatto anch'io nella relazione un

accenno, sia pure in forma attenuata, alla questione ora sollevata dal senatore Artom. Ad ogni modo il sottosegretario Braccesi potrà fornirci delucidazioni in merito.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono in grado di chiarire che il Ragioniere generale dello Stato, professor Stammati, proprio in ragione di tali preoccupazioni, con lettera del gennaio ultimo scorso suggerì di inserire all'articolo 2 le parole « in deroga alla legge 27 febbraio 1965, n. 64 ». D'altra parte non va dimenticato che il disegno di legge è informato agli stessi criteri adottati per il precedente provvedimento del 1959: se allora il Parlamento ritenne di approvarli, non v'è ragione adesso di tornarci sopra.

Tutto ciò ha detto il Ragioniere generale dello Stato ed io debbo ripetere.

Se a qualcuno dei commissari interessa, potrò poi fornire qualche dato sulla nota annuale della Banca nazionale del lavoro.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Nella discussione davanti alla VI Commissione della Camera dei deputati del 22 febbraio scorso, il problema della copertura finanziaria è accennato nei seguenti termini (come riporta il resoconto sommario): « Il relatore Francesco Napolitano rammenta che la 5^a Commissione bilancio, nell'esprimere il proprio parere, ha condizionato l'assenso all'imputazione di copertura a condizione che al secondo comma dell'articolo 2 venga esplicitata la deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, in quanto i capitoli richiamati da detto articolo sono capitoli di esercizi già scaduti ». Su questo argomento si potrebbe tornare nella seduta di domani.

F R A N Z A . Non sono convinto dalle argomentazioni addotte dai colleghi della Camera: ritengo che la 5^a Commissione del Senato non possa convalidare un tale errore. Per queste ragioni sono nettamente contrario.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Anche io ho delle perplessità, e pertanto pregherei il

Sottosegretario Braccesi di darci gli opportuni chiarimenti.

A R T O M . Prendiamo atto che nel programma del Governo si richiede l'aumento dei capitali sufficienti, anche sotto forma di obbligo futuro degli azionisti.

Io non ho nulla in contrario a che tali cifre vengano iscritte a credito, ma questo non deve avvenire per le eventualità future.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Ritengo opportuna una breve sospensione della discussione di questo disegno di legge, per pervenire a un definitivo chiarimento della questione sorta circa la copertura finanziaria.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge, d'iniziativa del deputato Bima: « Interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, e modificazioni all'articolo 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1228 » (2765) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa del deputato Bima: « Interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, e modificazioni all'articolo 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1228 », già approvato dalla Camera dei deputati e sul quale sono io stesso relatore.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

A modificazione di quanto disposto all'articolo 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1228, il trattamento fiscale stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, si applica a tutte le operazioni, di qualunque natura o durata, che vengono compiute dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione, nell'ambito dello statuto della stessa

e di leggi e provvedimenti, quali che siano le clausole ed i patti correlativi.

Il trattamento di cui al comma precedente si applica altresì alle garanzie comunque prestate da terzi a favore degli enti di natura cooperativistica contraenti con la sezione, nonché alle cessioni di crediti che gli enti suddetti operano in favore della sezione medesima, a fronte di interventi creditizi dalla stessa effettuati.

L'aliquota di abbonamento di cui alle norme anzidette si applica sull'ammontare dei crediti della sezione esistenti al momento della chiusura dell'esercizio, ed è sostitutiva di ogni tassa ed imposta, diretta o indiretta, ad eccezione dell'imposta sulle società e sulle obbligazioni, erariale o di pertinenza degli enti locali, che riguardino la sezione stessa o le operazioni dalla medesima compiute, i suoi provvedimenti, contratti, atti e formalità, ivi compresi quelli relativi alla esecuzione, modificazione, riduzione ed estinzione delle operazioni di finanziamento e relative garanzie.

Il provvedimento in titolo è stato approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 1968, con una modificazione formale rispetto al testo originario, modificazione peraltro, a mio giudizio, opportunamente introdotta.

Il disegno di legge prevede, al primo comma dell'articolo unico di cui è composto, l'applicazione a tutte le operazioni, di qualunque natura o durata, che vengono compiute dalla Sezione speciale della Banca nazionale del lavoro per il credito alla cooperazione, del trattamento fiscale stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, a modificazione di quanto disposto all'articolo 4 della legge 27 luglio 1962, numero 1228, riguardante il trattamento tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termine.

Il citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 1947, che va sotto il titolo « Disposizioni per il credito alla cooperazione », istituiva — come è noto — presso la Banca nazionale del lavoro una Sezio-

ne speciale per il credito alla cooperazione con personalità giuridica distinta da quella della Banca stessa, disponendo in particolare, al primo comma dell'articolo 9, che le operazioni che sarebbero state effettuate da tale Sezione e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relative alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione erano esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri spettanti sia all'Erario che agli Enti locali, nonchè — al secondo comma dello stesso articolo — che la Sezione era esente da ogni tassa sugli affari e dalla imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dall'esercizio del credito.

Successivamente, però, venne approvata la legge 27 luglio 1962, n. 1228, già richiamata, che all'articolo 4 stabiliva che erano abrogate le disposizioni di legge aventi per oggetto particolari trattamenti tributari di esenzione o di abbonamento per istituti, sezioni o aziende che esercitano il credito a medio e lungo termine, e le disposizioni aventi per oggetto particolari trattamenti tributari per le operazioni di credito speciale, salvo quanto disposto da una serie di norme che in quell'articolo venivano citate, tra le quali però non era contemplata quella dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, più volte ricordato.

Gli uffici fiscali periferici non rare volte hanno disquisito in merito alla natura delle operazioni che la Sezione speciale di cui trattasi finanziava, e conseguentemente, in un quadro più generale, in ordine alla stessa validità delle disposizioni del decreto legislativo del 1947, che aveva creato tale Sezione la quale operava, prescindendo dalla natura specifica delle singole operazioni, esclusivamente in base al fatto che il richiedente fosse un organismo cooperativo con finalità mutualistiche.

Ora, anche se i ricorsi che le cooperative sono state costrette a promuovere al riguardo hanno in generale portato al riconoscimento del loro buon diritto, è evidente che permane pur sempre uno stato di incertezza interpretativa che, in ogni caso, si risolve in controversie defatiganti e dannose.

Si è ritenuto pertanto opportuno predisporre il presente disegno di legge, al quale mi dichiaro favorevole, malgrado sia assolutamente convinto del fatto che l'interpretazione autentica della legge sia compito della magistratura e non del legislatore. Questi, infatti, ogni qual volta modifica una norma, dovrebbe disporre *ex nunc*, non *ex tunc*. Nel caso particolare, però, consideriamo che se si dovesse togliere il carattere di interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge del 1947, la norma non dovrebbe operare che dal giorno dell'entrata in vigore del provvedimento; ma in tal modo rimarrebbe acceso un notevole contenzioso, e noi avremmo, sì, provveduto a chiarire la situazione per quanto riguarda le operazioni future, ma avremmo lasciato nei guai — ed io ritengo ingiustamente — gli organismi cooperativi che hanno acceso operazioni con la sezione speciale di credito cooperativo della Banca nazionale del lavoro.

Detto questo, io credo di aver illustrato sufficientemente il disegno di legge, sia pure con la sommarietà che è particolarmente richiesta dall'ora e dal tempo di fine legislatura, e lo raccomando all'approvazione dei colleghi.

Ricordavo prima come la modifica fosse necessaria. In effetti il titolo del disegno di legge presentato all'altro ramo del Parlamento parlava solo di interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto legislativo del 1947, mentre il testo a noi pervenuto è intitolato: « Interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, e modificazioni all'articolo 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1228 » ed il primo comma dell'articolo unico recita:

« A modificazione di quanto disposto all'articolo 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1228, il trattamento fiscale stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, si applica a tutte le operazioni, di qualunque natura o durata, che vengono compiute dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione, nell'ambito dello statuto della stessa

e di leggi e provvedimenti, quali che siano le clausole ed i patti correlativi ».

Ora, per la verità, le parole « a modificazione » fanno supporre che si tratti di una norma avente valore solo dal momento in cui entra in vigore il provvedimento in esame, per cui si produce una certa incertezza sulla questione dell'interpretazione autentica.

Gradirei quindi sentire in proposito il parere del Governo e dei colleghi.

B E R T O L I . Noi siamo favorevoli al disegno di legge, ragione per cui voteremo a favore. Debbo comunque dire che l'osservazione fatta a proposito di interpretazione autentica o modifica della legge n. 1228 del 1962, dal punto di vista puramente letterale, potrebbe dar adito a qualche dubbio; ma mi sembra che in questo caso il titolo indichi proprio il modo come interpretare l'articolo.

È vero che l'articolo unico inizia con queste parole: « A modificazione di quanto disposto . . . », però il titolo del disegno di legge conferma che si tratta di una interpretazione autentica.

T R A B U C C H I . È evidente che il proponente intendeva interpretare la legge n. 1228 e quindi la dizione dell'articolo unico deve considerarsi impropria per una interpretazione autentica. A mio avviso, pertanto, è opportuno che questa sia considerata come una norma modificativa. La legge n. 1228 nacque con l'intento di unificare i provvedimenti di tutti i tipi e di fissare un trattamento uguale per tutte le operazioni a medio credito. Viceversa noi, dopo aver fatto un provvedimento unificativo, ora stiamo varando una serie infinita di eccezioni. La verità è che se non fossimo nel periodo di beneficenza che precede la morte, dovremmo respingere questo disegno di legge con un voto nettamente contrario; ma poiché è inutile lottare contro i mulini a vento e tanto meno contro le intenzioni della maggioranza che vedo così benevola verso il complesso di eccezioni che stiamo facendo su una legge concepita per dare un criterio unico a tutte le operazioni di questo tipo,

dichiaro che voterò a favore del disegno di legge in discussione.

C O L O M B O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Non è necessario spendere tante parole a favore di questo settore della cooperazione, però ritengo che si debba accogliere l'interpretazione data dal relatore e cioè che il disegno di legge deve considerarsi come una interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 1421, anche perchè i ricorsi delle cooperative nella generalità dei casi hanno avuto esito positivo.

Con il presente disegno di legge si vuole dare una interpretazione più larga dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 1421 ed è per questo motivo che il Governo prega la Commissione di esprimere voto favorevole.

C U Z A R I . Desidero fare solo una breve dichiarazione.

Io avevo delle preoccupazioni che il provvedimento, invece che favorire, potesse pregiudicare le situazioni ancora pendenti; ma dopo aver ascoltato l'onorevole Sottosegretario, le cui dichiarazioni possono servire a dare un orientamento per la soluzione delle controversie pendenti, confermo che esprimerò voto favorevole sul disegno di legge.

B E R T O L I . Anche noi accettiamo l'interpretazione del Governo.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Io mi associo, come relatore, alle parole dell'onorevole Sottosegretario.

Quindi, il parere della Commissione, salvo una sola voce discorde, è che il trattamento previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, operi da allora fino ad oggi *et ultra*, anche se la lettera della legge è quella che è.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Ripresa della discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro » (2759)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E, *relatore*. Io devo ritirare le mie espressioni di incertezza circa la copertura e dichiarare, dopo ulteriore approfondimento, che l'articolo 2 del disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati fa riferimento a capitoli che sono effettivamente esistenti e, dunque, il prelievo da tali capitoli è valido.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il precedente aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro fino a lire 20 miliardi risale all'anno 1959. Con tale aumento venne ripristinato un più armonico rapporto fra capitale e mezzi amministrati, che alla fine del 1958 si era ridotto alla modesta aliquota dello 0,14 per cento.

L'aumento del 1959 riportò il rapporto al 2,40 per cento, ossia ad una aliquota che rappresentava la media delle grandi aziende di credito operanti nel paese.

Dal 1959 ad oggi la Banca nazionale del lavoro ha progredito con ritmo crescente, non soltanto in dipendenza del lavoro svolto all'interno, che ha ormai assunto proporzioni significative, ma anche per l'attività svolta su tutti i mercati internazionali, nei quali essa occupa una posizione di primo piano.

Facendo un raffronto fra le risultanze di bilancio di fine 1959 e quelle di fine settembre 1967 (ultimi dati completi disponibili) si nota che i mezzi amministrati dalla sola Banca — escluse le Sezioni di credito speciale — sono saliti da lire 970 miliardi a lire 3.413.608 milioni; che il capitale, con le sottoscrizioni versate nel frattempo, è passato da 20 miliardi a 22.287 milioni; e che il rapporto fra il capitale versato ed il totale dei mezzi amministrati è disceso, al 30 settembre 1967, allo 0,65 per cento appena.

Si è ritornati, quindi, ad una situazione di stridente squilibrio fra mezzi propri e mezzi di terzi e l'aumento del capitale a lire 40 miliardi deliberato fin dall'anno 1966 ha inteso porre riparo a tale situazione.

Il versamento di pertinenza dello Stato per la prima quota dei tre decimi, di cui al provvedimento legislativo già approvato dalla competente Commissione della Camera dei deputati in sede deliberante, attende ora di essere approvato dal Senato per diventare esecutivo.

B E R T O L I. Mi preme rilevare che la 5ª Commissione non ha mai occasione di esaminare l'andamento e la funzione di queste grandi banche, che hanno una importanza enorme nell'economia e, direi, in tutto il sistema economico italiano. La sorveglianza di tali istituti di credito è affidata al Comitato interministeriale per il credito: il Parlamento, e la nostra Commissione in particolare, si occupa di essi soltanto nel caso specifico di provvedimenti particolari e soprattutto quando si tratta di aumentarne il fondo di dotazione.

Naturalmente, ora non mi soffermerò nemmeno un istante a far richieste che riguardino una discussione approfondita del funzionamento di questi grandi istituti bancari in relazione all'economia nazionale; però non posso non cogliere l'occasione che si presenta in questo momento per affermare che in futuro (adesso approviamo senz'altro il disegno di legge) tutte le volte che si tratterà di approvare provvedimenti che abbiano influenza sulla struttura e sul funzionamento delle banche, come il presente, sarà necessario fare una discussione approfondita sulla gestione delle stesse banche per vedere se e come la loro azione si adegui alle esigenze dell'economia nazionale.

A R T O M. Mi associo all'auspicio espresso dal collega Bertoli.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a concorrere con la somma di lire 17.152.420.000 all'aumento del capitale fino a lire 40 miliardi deliberato dalla Banca nazionale del lavoro.

(È approvato).

Art. 2.

Per provvedere al conferimento di cui al precedente articolo è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1967 lo stanziamento di lire 5.145.726.000.

Al relativo onere si provvede quanto a lire 700 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riduzione di pari importo del fondo speciale destinato a fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966; e quanto a lire 4.445.726.000 con riduzione di pari importo dello stesso fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Integrazione del Fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 » (2730) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla

unificazione di un disegno di legge governativo e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Belci e Bologna)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione del Fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 », risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Belci e Bologna, già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Gli onorevoli colleghi sanno che con la legge 18 ottobre 1955, n. 908, venne costituito un Fondo di rotazione destinato a promuovere iniziative economiche nell'ex territorio di Trieste e della provincia di Gorizia. A tale Fondo fu data una dotazione iniziale di cinque miliardi di lire, concessa dal Ministero del tesoro in aggiunta ad altre somme. All'articolo 2 della legge citata si disponeva che le somme affluenti al Fondo erano destinate alla concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali ed aziende artigiane, nonché per attività turistico-alberghiere ed altre iniziative economiche. Il Fondo in questione si è dimostrato molto utile per la ripresa economica del territorio, ma i mezzi a disposizione sono attualmente insufficienti rispetto alle numerose domande di finanziamento.

Per aumentare la dotazione del Fondo la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge in esame, il cui testo è la risultante dell'unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Belci e Bologna.

L'articolo 1 del provvedimento, che corrisponde al testo del disegno di legge governativo presentato alla Camera dei deputati, autorizza l'ulteriore conferimento della somma di 20 miliardi di lire a favore del Fondo di rotazione citato, ripartita in cinque annualità di 4 miliardi di lire, per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1972.

L'articolo 2 del disegno di legge, che è stato introdotto dall'altro ramo del Parlamento perchè non era contenuto nei due disegni di legge presentati alla Camera dei deputati, dispone che i finanziamenti di cui all'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, numero 908, per iniziative industriali ed artigiane, possono essere concessi sino al 70 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei progetti. L'articolo 2 della citata legge dispone, invece, al secondo comma, che i mutui sono ammortizzabili nel periodo massimo di 15 anni e non possono superare il 50 per cento della spesa occorrente per l'attuazione delle opere per le quali sono erogati: quindi c'è una innovazione, perchè non si tratta soltanto di aumentare il Fondo predetto ma anche di modificare le norme che regolano l'impiego dei mezzi finanziari. La norma che viene mutata è precisamente quella che riguarda la misura massima dei finanziamenti, che col presente disegno di legge viene elevata dal 50 al 70 per cento della spesa necessaria.

L'articolo 3, il cui testo è in tutto corrispondente a quello dell'articolo 2 del disegno di legge governativo presentato alla Camera dei deputati, riguarda infine la copertura. Per i 4 miliardi di competenza dell'esercizio finanziario 1968 si fa riferimento al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il disegno di legge è stato approvato — con la sola variante che ho indicato — dall'altro ramo del Parlamento senza larga discussione, dato che l'utilità del provvedimento stesso è stata riconosciuta da tutti.

Debbo dire che a tutto il 31 agosto 1967 il Fondo aveva concesso 487 finanziamenti, per un importo complessivo di circa 54 miliardi di lire; e che, secondo la relazione governativa, le domande di finanziamento relative a nuove iniziative, giacenti in attesa di poter essere accolte, ascendono ad un importo complessivo di oltre 52 miliardi di lire. C'è da aggiungere che, evidentemente, la presentazione delle domande non si è esaurita ma è continuamente in atto, e quindi il numero delle pratiche giacenti è destinato ad aumentare.

Ciò detto, concludo raccomandando alla Commissione l'approvazione del provvedi-

mento, che è largamente atteso nella zona di Trieste e Gorizia.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge. I dati indicati dal Presidente corrispondono a quelli in possesso del Ministero del tesoro; in effetti, negli ultimi tempi le domande di finanziamento sono ulteriormente aumentate. La situazione economica di Trieste, in particolare, non è delle più brillanti e si cerca di farla riprendere anche con questo provvedimento, che aumenta la dotazione del Fondo per la concessione di finanziamenti alle iniziative economiche intraprese nella zona.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di 20 miliardi di lire a favore del Fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e nella provincia di Gorizia, di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, ripartita in cinque annualità di 4 miliardi di lire, per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1972.

(È approvato).

Art. 2.

I finanziamenti di cui all'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, per iniziative industriali ed artigiane, possono essere concessi sino al 70 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei progetti.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte, per l'anno fi-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)174^a SEDUTA (5 marzo 1968)

nanziario 1968, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13,45.

Dott MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari